

A 1 B 0



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 29.03.2012

OGGETTO	Ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio coniugi Cracò/P.C.M-D.R.P.C e Comune di San Fratello-Nomina legale.
----------------	---

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore 13.30 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
MANASSERI Geom. SALVATORE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
CARROCCIO Dott. SALVATORE	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	A

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 58 avente ad oggetto: "Ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio coniugi Cracò/P.C.M-D.R.P.C e Comune di San Fratello-Nomina legale."

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali avente ad oggetto: "Ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio coniugi Cracò/P.C.M-D.R.P.C e Comune di San Fratello-Nomina legale."

Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.

Di conferire incarico all'Avvocato Benedetto Palazzo con studio legale in Bagheria (PA) Via D.D'Amico n.53



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 58 del 23.03.2012

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO CONIUGI CRACO' / P.C. M. - D.R.P.C. e COMUNE DI SAN FRATELLO - NOMINA LEGALE.
---------	--

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio - Sede di Roma , acquisito al protocollo di Questo Comune in data 20/03/2012 al n. 2400, proposto dai coniugi Craco' Alfredo / Lo Paro Rosalia e Craco' Benedetto / Rubuano Maria Teresa, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Mangano e dall'Avv. Angela Ricca, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comune di San Fratello per l'annullamento degli atti e provvedimenti con cui sono stati autorizzati e/o approvati i lavori per la messa in sicurezza nella parte nord del Rione Stazzone di Questo Comune (ex O. P. C. M. 3865 del 2010) sui terreni di proprietà degli stessi ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti quantificati in misura non inferiore ad € 333.140,00;

RITENUTO di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al ricorso come sopra descritto, al fine di tutelare gli interessi del Comune;

VISTO l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per quanto in premessa esposto

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione al ricorso proposto dai coniugi Craco' Alfredo / Lo Paro Rosalia e Craco' Benedetto / Rubuano Maria Teresa, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Mangano e dall'Avv. Angela Ricca, al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio , acquisito al protocollo di Questo Comune in data 20.03.2012 al N. 2400;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 - Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio esercizio finanziario 2011;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

30 MAR 2012

2400

Di **Alfredo Cracò**, nato a Solingen (Germania) il 28 Dicembre 1971, (C.F. CRCLRD71T28Z112D) e **Rosalia Lo Paro**, nata a Messina il 25 Dicembre 1974, (C.F. LPRRSL74T65F158U), entrambi residenti in San Fratello, via Fontana Nuova, n. 11; di **Benedetto Cracò**, nato a Solingen (Germania) il 1 maggio 1967, (C.F. CRCBDT67E01Z112M) e **Maria Teresa Rubuano**, nata a Sant'Agata Militello il 28 Maggio 1981, (C.F. RBNMTR81E68I199I), entrambi residenti in San Fratello, via Carducci, n. 18, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Massimiliano Mangano (C.F. MNGMSM63H24G273X, pec. avv.massimilianomangano@pecavvpa.it, Fax 091-6256125) e dall'Avv. Angela Ricca (C.F. RCCNGL85B59I199K, pec. avv.angelaricca@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma, via Stoppani, n. 1

CONTRO

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*;
- l' Ufficio del Commissario Delegato, ex OPCM 15.04.2010 n° 3865, presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in persona del Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana *pro-tempore*;
- il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

PER L'ANNULLAMENTO

- degli atti e provvedimenti, i cui estremi non sono conosciuti, con cui sono stati autorizzati e/o approvati i lavori per la messa in sicurezza nella parte nord del rione Stazzone nel Comune di San Fratello (ME) (ex O.P.C.M. 3865 del 2010) sui terrenI di proprietà dei ricorrenti;
- degli atti, i cui estremi non sono conosciuti, con i quali l'Ufficio del Commissario Delegato, ex OPCM n. 3865/2010, in persona del Commissario

Noi sottoscritti, Alfredo Cracò, Rosalia Lo Paro, Benedetto Cracò e Maria Teresa Rubuano nominiamo per rappresentarci difenderci in ogni fase, stato, grado del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Massimiliano Mangano e l'Avv. Angela Ricca conferendo loro ogni facoltà di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, e garantire, modificare le originali domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, proporre modificazioni e ricorsi incidentali nominare, sostituire avvocati procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di dichiarazione sin d'ora rato e valido loro operato. Eleggiamo domicilio presso studio del primo in Roma, Stoppani, n. 1. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimiamo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, da noi conosciute.

[Handwritten signatures and notes]
Alfredo Cracò
Rosalia Lo Paro
Benedetto Cracò
Maria Teresa Rubuano
e Vera
Angela Ricca

Comune di San Fratello conseguente al grave dissesto idrogeologico che aveva colpito il predetto Comune in data 14.02.2010.

2. Peraltro, qualche giorno dopo, intorno alla metà di febbraio, una ditta ha provveduto alla recinzione della zona limitrofa ai pozzi, così come risulta dalla documentazione fotografica di seguito allegata, nella quale si nota anche il cemento fresco, senza però che venisse data ai proprietari ancora una volta alcuna comunicazione o spiegazione esauriente anzi ledendo in tal modo ancor di più il diritto di proprietà dei ricorrenti, in quanto tale recinzione impedisce a tutt'oggi ai legittimi proprietari di poter anche solo accedere nei terreni di cui sono proprietari.

3. Inoltre, il Geometra Benedetto Regalbuto, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Messina, n. 1947, con perizia giurata del 13.03.2012, e disposta su incarico dei ricorrenti, affermava che lo stesso “ *ha effettuato sopralluogo in data 18.02.2012, sui luoghi oggetto della perizia, al fine di constatarne lo stato dei luoghi in funzione ai lavori di messa in sicurezza dell'abitato di San Fratello realizzati successivamente all'evento calamitoso "frana" del 14.02.2010, a tal fine si è accertato che il fondo oggetto di perizia è stato completamente occupato per la realizzazione di opere di consolidamento, trincee drenanti, pozzi per raccolta acqua, materiale di risulta, recinzioni, ecc.*”, producendo inoltre un rilievo fotografico e degli elaborati grafici cui si rimanda. Allo stato, pertanto, in assenza di qualsiasi comunicazione, i ricorrenti si vedono costretti a proporre il presente ricorso affidandolo ai seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 O.P.C.M. N. 3865 del 2010 IN RELAZIONE ALL'ART. 11 D.P.R. 327/2001; VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 L. 241/1990, VIOLAZIONE ART. 42 DELLA COSTITUZIONE.

Gli odierni ricorrenti non hanno mai avuto comunicati provvedimenti con i quali è stato dato avvio ai lavori in corso sui terreni di loro proprietà, né dei provvedimenti e degli elaborati progettuali che li riguardavano.

Risulta evidente come l'Amministrazione abbia agito in totale spregio di ogni garanzia partecipativa, nonché delle disposizioni procedurali previste dalla legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Gli stessi, recatisi casualmente sui luoghi lo scorso 16 gennaio 2012, hanno potuto solo desumere dal cartello apposto sui loro terreni che si trattava dei lavori di messa in sicurezza del Comune di San Fratello, che hanno fatto seguito al grave dissesto idrogeologico che ha colpito il predetto Paese in data 14.02.2010, ma senza avere contezza del tipo di lavori che sarebbero stati effettuati e men che meno che si sarebbe trattato di una espropriazione che avrebbe trasformato i loro terreni rendendoli del tutto inutilizzabili.

Occorre sottolineare che, per far fronte alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito del grave dissesto idrogeologico che ha interessato il predetto Comune nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso l'ordinanza n. 3865 del 2010.

In particolare, ai nostri fini, occorre fare riferimento all'art. 5, co. 1, della predetta ordinanza, il quale aggiunge dopo il 4 comma dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 alcuni commi, tra i quali il 5°, il quale prevede espressamente che “ *Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore, per la gestione organizzativa – funzionale, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali. Costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore. Costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 3001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni”.*

L'art. 11 del D.P.R. 327/2001, come è noto, è l'articolo che disciplina, così come si evince dalla stessa rubrica, “*La partecipazione degli interessati*” e prevede espressamente che “*Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il*

vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento (...).

Il secondo comma specifica poi che "L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni".

Nel caso di specie, mancando qualsiasi tipo di comunicazione non è dato sapere con certezza il numero dei soggetti interessati alla procedura di espropriazione.

Ma seppure il loro numero possa essere stato superiore a 50, a seguito di una ricerca svolta successivamente al sopralluogo del 16.01.2012, non è stato possibile rinvenire alcun avviso pubblico né sull'albo pretorio del Comune di San Fratello, né sul sito informatico della Regione Sicilia, né su alcun quotidiano a diffusione nazionale, o comunque se vi è stato, di sicuro non è stato pubblicizzato con modalità idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza dei proprietari.

In particolare, occorre sottolineare che con riguardo all'individuazione degli elementi indispensabili per la legittimità della comunicazione di avvio del procedimento di occupazione d'urgenza ai fini espropriativi la giurisprudenza amministrativa ha espressamente affermato che "L'avviso di cui all'art. 11 DPR n. 327/2001 deve contenere, per essere legittimo e coerente con il citato articolato normativo oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò

sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (Cfr. Cons. di Stato, IV, 08/06/2011, n.3500).

E' evidente infatti che le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono in ogni caso essere idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o meno per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 691 del 09.02.2012, massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

Ed invece, a seguito di una ricerca informatica effettuata a seguito del sopralluogo svolto dai ricorrenti, è stato possibile rinvenire unicamente l'ordinanza del Sindaco del Comune di San Fratello n. 245 del 02.11.2010 avente per oggetto: "Occupazione temporanea d'urgenza di terreni per la realizzazione della pista carrabile per l'accesso e l'attraversamento dei mezzi che dovranno raggiungere cantieri di lavoro per la messa in sicurezza del Centro abitato di questo Comune".

Tale ordinanza, dopo aver richiamato espressamente l'art. 5, comma 5 dell'O.P.C.M. n. 3865/2010, su citato, pronuncia in favore del Comune di San Fratello, l'occupazione d'urgenza e autorizza l'occupazione anticipata, dei beni immobili di seguito indicati, siti nel predetto Comune, e precisamente di alcuni immobili descritti e specificati nel seguito dell'ordinanza.

In tale elenco vengono indicati gli intestatari dei beni immobili, il foglio, la particella e la superficie espropriata.

Nel prosieguo dell'ordinanza si legge inoltre che "il presente atto è notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, si dà atto che le somme necessarie per il pagamento delle indennità spettanti ai proprietari saranno inserite nel progetto per la messa in sicurezza del Centro abitato di questo Comune, finanziate dalla Protezione Civile Regionale; che con successivo atto saranno avvisati i proprietari per lo stato di consistenza dei terreni occupati."

E tuttavia tale ordinanza ha riguardato solo la realizzazione della pista carrabile, non invece la realizzazione dei pozzi che sono stati costruiti sui terreni dei

ricorrenti, in palese violazione delle garanzie partecipative e del diritto di proprietà degli stessi.

Comunque, da ciò ne deriva che, lo stesso Ufficio del Commissario Delegato, ha di norma operato ravvisando la necessità di procedere all'individuazione dei proprietari, per poi notificare loro l'ordinanza nelle forme degli atti processuali civili.

Inspiegabilmente, invece, la stessa procedura non è stata seguita per quanto concerne i beni immobili degli odierni ricorrenti, destinati alla costruzione di pozzi.

Né con successivo atto gli stessi sono stati avvisati per lo stato di consistenza dei terreni occupati.

Per di più, tramite la nota prot. n. 654 del 22.12.2010 avente per oggetto: "*EMERGENZA NEBRODI 2011 – EX OPCM 3865/2010 – Comune di San Fratello – progetto esecutivo di interventi di messa in sicurezza della Zona Stazzone*", ottenuta in copia dai ricorrenti dal Comune di San Fratello a seguito del sopralluogo del 16.01.2011, l'Ufficio del Commissario Delegato nella persona del R.U.P. Ing. Calogero Foti, "*dovendo procedere ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, alla quantificazione delle indennità di occupazione temporanea da corrispondere*" richiedeva al Sindaco del Comune di San Fratello "*di comunicare in tempi brevi l'elenco aggiornato dei proprietari delle particelle di terreno che ad un primo esame risultano interessate del tracciato della pista*". Tale atto evidenzia come lo stesso R.U.P. fosse a conoscenza della necessità di procedere ai sensi del predetto articolo, in modo da consentire ai proprietari di partecipare al procedimento.

Tuttavia, sebbene il Comune di San Fratello, avesse con nota prot. n. 200 del 07.01.2011, provveduto alla trasmissione dell'elenco dei proprietari, tra i quali figurano gli odierni ricorrenti e, segnatamente, al n. 21 e 22 della lista, nulla è stato mai comunicato a tali soggetti né dal Comune né dall'Ufficio del Commissario delegato con riguardo ai lavori che avrebbero interessato i loro terreni, né tantomeno con riguardo all'indennità di occupazione temporanea da corrispondere e alla conseguente indennità di espropriazione.

Da quanto detto, risulta palese l'illegittimità della condotta tenuta dall'Ufficio del Commissario Delegato, nell'intera procedura.

2. Inoltre, occorre aggiungere che neppure la grave situazione verificatasi e l'urgenza di porvi rimedio possono in alcun modo derogare alle disposizioni che garantiscono ai proprietari il diritto di partecipare al procedimento, diritto che invece è stato gravemente leso.

Ed infatti, sebbene trattasi di ordinanza *extra ordinem*, che per sua natura è in grado di derogare alle disposizioni normative vigenti, essa ha previsto una valvola di sicurezza per i proprietari, laddove fa espressamente salva l'applicazione dell'art. 11 D.P.R. 327/2001.

Diversamente, si sarebbe verificata una grave lesione non solo dei diritti partecipativi dei proprietari, ma anche del fondamentale diritto di proprietà, tutelato a livello costituzionale e, segnatamente, all'art. 42.

Ed è ormai consolidato il principio in forza del quale, per quanto le ordinanze *extra ordinem* siano strumenti che, per far fronte a situazioni di emergenza, possono comportare deroghe alle disposizioni normative vigenti, nondimeno le stesse dovranno "*rispettare i principi fondamentali, espressi o taciti, della Carta Fondamentale, in quanto inderogabili*" (Tar Basilicata, 10 gennaio 2012), e tra di essi vi rientra senz'altro il diritto di proprietà.

Ed invece, sui terreni di proprietà dei ricorrenti sono iniziati i lavori senza alcun tipo di comunicazione, né in relazione all'occupazione d'urgenza, né in relazione all'apposizione del vincolo, né relativamente all'approvazione dei progetti delle opere realizzate; come se l'urgenza possa giustificare una simile condotta del tutto violativa delle garanzie partecipative e del diritto di proprietà.

2. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

1. La mancata preventiva comunicazione ai ricorrenti degli atti preliminari all'occupazione dei terreni di loro proprietà ed alla successiva realizzazione delle opere poi rinvenute ha inibito ai ricorrenti la possibilità di poter agire in via cautelare per impedire la costruzione delle stesse.

Invero, i ricorrenti, a causa delle mancate e necessarie comunicazioni di legge, hanno rinvenuto le opere soltanto a fatto compiuto.

Come risulta dal cartello rinvenuto sui luoghi, i lavori hanno avuto inizio il 27 ottobre 2010 e sarebbero terminati il 5 gennaio 2012.

Ferme le suesposte questioni di legittimità, i ricorrenti, responsabilmente, in quanto cittadini del Comune di San Fratello, ben comprendono la pericolosità, se non addirittura l'impossibilità, di una riduzione in pristino dei luoghi, vista la funzione di pubblico interesse cui adempiono tali opere, ovverosia la messa in sicurezza dell'intero Paese.

Per tali valide ragioni i ricorrenti non procedono in tale sede ad una richiesta di riduzione in pristino dei luoghi, ormai irreversibilmente trasformati con la realizzazione dei pozzi in questione.

Ciò non toglie però che, considerata la palese illegittimità della condotta tenuta dall'Ufficio del Commissario Delegato, gli stessi abbiano senz'altro diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti e subendi.

Ed in particolare, con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale, è possibile richiamare la ormai consolidata giurisprudenza, in virtù della quale in tema di risarcimento danni da esproprio *"al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso"* (Corte Cost. n. 349/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 5844/2011).

Ai fini della quantificazione del valore dei fondi di proprietà dei ricorrenti, il Geometra Regalbuto, con perizia giurata del 13.03.2012 (che di seguito si allega), ha svolto un'apposita procedura di stima tramite indagine di mercato ed ha affermato che *"dopo aver svolto un'accurata indagine di mercato che offriva la piazza locale, nel periodo in cui si è verificato l'evento calamitoso "frana" del 14.02.2010, sentiti operatori locali del settore, imprese locali, considerato anche la forte di richiesta di acquisto di aree edificabili, con tipologia simile a quella oggetto della presente perizia, riscontrato che all'interno dell'abitato di san Fratello, vi erano poche aree disponibili, considerato altresì che tali fondi hanno mantenuto fino ad oggi la loro potenzialità edificatoria, tanto da realizzare opere di consolidamento, tenuto conto che sono tra i pochi terreni*

rimasti in San Fratello utilizzabili a tal fine dopo la frana, tanto è vero che lo stesso ufficio del Commissario Delegato ha ritenuto utilizzabili tali fondi per gli interventi di messa in sicurezza dell'intero paese; il sottoscritto avvalendosi anche della propria esperienza, ha potuto quantificare un valore di mercato di 170,00/mq e pertanto il valore complessivo del bene risulta pari ad € 313.140,00 oltre al valore pari ad € 20.000,00 che si attribuisce alla parte di terreno esteso mq. 658 identificato con la part.lla 1511.

Pertanto il valore complessivo del bene risulterà pari ad €. 313.140,00 + 20.000,00 = €. 333.140,00”.

Inoltre, gli odierni ricorrenti, hanno diritto al risarcimento dei danni morali patiti a causa dell'illegittimità dell'esproprio, ed oggi espressamente riconosciuti grazie all'introduzione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e da “calcolarsi, forfettariamente nella misura del 10% del valore venale del bene”, ai sensi del primo comma del predetto articolo.

Il predetto articolo prevede che, in caso di esproprio, al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall'illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il riferimento al danno non patrimoniale contenuto nell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, costituisce una disposizione innovativa che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione.

In particolare, la giurisprudenza su richiamata ha ritenuto che “devono essere valutati i “danni morali” richiesti dall'appellante sulla base del nuovo art. 42-bis del T.u. Espropriazione n. 327/2001, introdotto dall'art. 34 della c.d. “Manovra economica 2011” (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il quale, reintroducendo l'istituto dell'acquisizione sanante, prevede anche che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 del predetto art. 42-bis). Il riferimento al danno non patrimoniale costituisce disposizione innovativa, che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento

del danno per illecita occupazione; (...)”. Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale, e quindi di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici Istat”(Cons. Stato, sez. V, n. 5844 del 02.11.2011).

Sempre sulla base del predetto indirizzo giurisprudenziale a favore dei proprietari “si impone, inoltre, il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa; tale danno, avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, può liquidarsi in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito”(Cons. Stato, sez. V, n. 5844 del 02.11.2011).

Ed infine, occorre riconoscere a favore dei ricorrenti il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illegittima delle aree, in misura non inferiore al 10% del valore venale delle stesse.

Con riguardo alla vicenda in esame, occorre affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice adito.

Ed infatti, trattasi di una tipica ipotesi di “occupazione acquisitiva” in quanto appare esservi stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Ciò lo si evince dal fatto che i lavori che hanno interessato i fondi di proprietà dei ricorrenti sono stati effettuati in esecuzione dell'O.P.C.M. n. 3865/2010, la quale all'art. 1, co. 3, prevede che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità”, .

Inoltre, nel cartello apposto dalla Regione Sicilia che tutt'ora insiste sul fondo dei ricorrenti si parla di “progetto esecutivo(...) ex O.P.C.M. n. 3865/2010 ” ; pertanto è legittimo presumere che vi sia stata una approvazione dello stesso e, conseguentemente, richiamando l'art. 5, co. 1, dell'O.P.C.M. 3865/2010, il quale aggiunge in virtù del quale “l'approvazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore costituisce vincolo per l'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, la dichiarazione di pubblica utilità.

L'approvazione del progetto può essere altresì desunta dal verbale di gara indetta dalla Presidenza Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, reperiti a seguito di ricerca informatica, per l'affidamento del "*Progetto esecutivo di paratie drenanti e trincee drenanti nel rione Stazzone nel Comune di San Fratello*",

Ma in ogni caso, anche laddove non dovesse esserci stata la dichiarazione di pubblica utilità si versa di sicuro nell'ipotesi di "*comportamento riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere*" e come tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 lett. g) del c.p.a.

Considerata l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi non ancora conosciuti e per tutti i su esposti motivi, con riserva di proporre motivi aggiunti,

VOGLIA L'ECC. TRIBUNALE ADITO

- annullare gli atti impugnati;
- accertare in ogni caso, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. l'illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori;
- in via istruttoria, ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, c.p.a., ordinare, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, c.p.a. l'esibizione degli atti e dei documenti impugnati con il presente gravame, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, oltre a quelli in esso citati;
- nel merito, ai sensi dell'art. 34 c.p.a.:
- previa occorrendo CTU o verificaione, condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che si quantificano in misura non inferiore ad euro 333.140,00;
- previa occorrendo CTU o verificaione, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della lesione subita relativamente al diritto di proprietà costituzionalmente garantito, da stabilire in via equitativa, nella misura non inferiore al 10% del valore venale del bene, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa

nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno, per la perdita della possibilità di far fruttare le somme;

- previa occorrendo CTU o verifica, condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa della occupazione illegittima delle aree, in misura non inferiore al 10% del valore venale delle stesse;
- condannare l'amministrazione al pagamento delle spese sostenute per la relazione predisposta dal Geometra incaricato dai ricorrenti;
- condannare controparte alla refusione del contributo unificato.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- Ai fini del presente ricorso si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad euro 1.500,00.

Roma-Palermo, 14 mar. 12

Avv. Massimiliano Mangano

Avv. Angela Ricca
Amedeo Ricca

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Mangano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ha notificato per conto di **Alfredo Cracò, Rosalia Lo Paro, Benedetto Cracò e Maria Teresa Rubuano** il su esteso ricorso facendone consegna di copia a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Poste di Palermo 9 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, c.a.p. 00186 – Roma, ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____,

Avv. Massimiliano Mangano

2) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, al **Commissario Delegato ex O.P.C.M. del 14 aprile 2010**, in persona del Commissario Delegato - Presidente della Regione Sicilia pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, c.a.p. 00186 - Roma, ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____,

Avv. Massimiliano Mangano

3) previa iscrizione al n. 475 del registro cronologico, al **Comune di San Fratello**, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale in via Serpi, c.a.p. 98075, San Fratello (ME), ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. 7649196444 8-3

Avv. Massimiliano Mangano



In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

Data 28.03.2012

F.to Il Responsabile

[Signature]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 29.03.12

F.to Il Responsabile

RUBIANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, *sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto rientra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2011.*

Data 29.03.12

F.to Il Responsabile

RUBIANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

F.to Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto
Caristo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE